37

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2015

INDICE

Criteri

Linee guida e direttive formazione
Delibera dell'11 maggio 2012

Appendice storica

Partecipazione a *stage* internazionali
Delibera del 26 giugno 2009
Delibera del 1° luglio 2010
Delibera del 19 novembre 2010
Delibera del 5 aprile 2011

Partecipazione a corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura
Delibera del 10 gennaio 2002

Corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza
Delibera del 31 gennaio 2003

Partecipazione ai corsi organizzati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli
Delibera del 31 gennaio 2003

Compensi per i relatori dei corsi organizzati dal Consiglio di Presidenza
Delibera del 23 ottobre 2003

Corsi di lingua per i magistrati amministrativi
Delibera del 7 ottobre 2009
Delibera del 6 novembre 2009

Trattamento di missione dei magistrati che partecipano a convegni organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 6 maggio 2011

Linee guida per i magistrati affidatari di colleghi stranieri

Delibera del 6 maggio 2011

Criteri per le iniziative di studio e formazione internazionale

Delibera del 9 marzo 2012

CRITERI

Linee guida e direttive formazione

Delibera dell'11 maggio 2012

Tabella A

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO STUDI, MASSIMARIO E FORMAZIONE

Titolo I

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI ITALIANI ALLE INIZIATIVE DI STUDIO E FORMAZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1
Indizione dell'interpello.

1. Ogni qual volta la rete EJTN, o altro Stato o Istituzione internazionale, avvii delle attività di formazione o di studio destinate ai magistrati amministrativi, anche consistenti in *stage* presso istituzioni giudiziarie straniere o internazionali, il referente per le relazioni internazionali dell'Ufficio studi, massimario e formazione (in prosieguo Ufficio studi), segnala l'attività al presidente della Commissione competente che manda al segretario del C.P.G.A. di indire appositi interpelli a mezzo di comunicazione inviata ai magistrati mediante posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito intranet della Giustizia amministrativa (in prosieguo G.A.).[1]
2. L'interpello deve prevedere un congruo termine per la presentazione delle domande compatibilmente con la tempistica imposta dal soggetto richiedente.
3. In apposito allegato alla domanda il magistrato deve dichiarare, a pena di inammissibilità, l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 e le attività di studio e formazione internazionale a cui ha preso parte, nonché l'assenza di

[1] Comma modificato con delibera del 13 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: *"Ogni qual volta la rete EJTN, o altro Stato o Istituzione internazionale, avvii delle attività di formazione o di studio destinate ai magistrati amministrativi, anche consistenti in stage presso istituzioni giudiziarie straniere o internazionali, il referente per le relazioni internazionali dell'Ufficio studi, massimario e formazione (in prosieguo Ufficio studi), segnala l'attività al presidente della Commissione competente che, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (in prosieguo C.P.G.A.), manda al segretario del C.P.G.A. di indire appositi interpelli a mezzo di comunicazione inviata ai magistrati mediante posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito intranet della Giustizia amministrativa (in prosieguo G.A.)."*

rinunce alla partecipazione ad un'attività alla quale si era stati ammessi nell'anno precedente, non debitamente giustificate ai sensi dell'art. 2, comma 2.[2]

Art. 2
Cause ostative alla partecipazione.

1. Costituiscono cause ostative alla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1:
   a) la sottoposizione a procedimento disciplinare o la irrogazione, nell'ultimo quinquennio, di una sanzione disciplinare;
   b) la condanna penale per reato non colposo o l'applicazione di una misura di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, nonché la condizione di imputato in processo penale per un reato con pena superiore nel massimo ad anni due;
   c) la condizione di fuori ruolo, di aspettativa, di sospensione cautelare dal servizio;
   d) il ritardo ingiustificato nel deposito di sentenze o di pareri, rispetto al termine stabilito dall'articolo 89 cod. proc. amm., oppure il mancato puntuale adempimento dei doveri d'ufficio;
   e) la mancata o inadeguata conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa, (con riferimento al «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue» di cui alla *RECOMMENDATION No. R (98) 6 Adopted by the Committee of Ministers on 17 March 1998 at the 623rd meeting of the Ministers' Deputies*), salvo il caso in cui sia prevista la presenza di interprete.

2. Costituisce causa ostativa alla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1 per un anno, l'aver rinunciato alla partecipazione ad una attività alla quale si era stati ammessi per l'anno precedente, in assenza di comprovati impedimenti di natura familiare, di salute o di carattere professionale legati alla sopravvenuta necessità di partecipazione ad attività d'istituto.[3]

Art. 3
Formazione della graduatoria.

1. Qualora il numero di domande ecceda i posti disponibili, si applicano, in ordine di priorità, i seguenti criteri per selezionare i magistrati da ammettersi alle attività di studio e formazione internazionale:
   a) la rotazione, mediante:

a1) prelazione assoluta dei magistrati che non abbiano mai preso parte ad alcuna attività nei 5 anni precedenti la data dell'interpello;
a1 bis) unicamente in relazione agli scambi di breve durata, prelazione per coloro che abbiano svolto attività di tutor nel corso dei cinque anni precedenti;

[2] Comma modificato con delibera del 13 marzo 2015. Il testo originario era il seguente: *"In apposito allegato alla domanda il magistrato deve dichiarare, a pena di inammissibilità, l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 e le attività di studio e formazione internazionale a cui ha preso parte."*
[3] Comma aggiunto con delibera del 13 marzo 2015.

a2) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività della stessa natura per la quale si concorre nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;

b) l'equilibrio tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche in proporzione al numero di adesioni all'interpello;
c) la migliore conoscenza, ove certificata o altrimenti documentata, della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa;
d) la maggiore anzianità.[4]

2. Al fine di applicare i criteri di cui al comma 1, l'Ufficio studi:

a) formula distinte graduatorie in relazione alle qualifiche di consigliere di Stato, di consigliere di T.a.r., di primo referendario e di referendario di T.a.r., tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, lett. a), b) e d);
b) al fine di procedere alla redazione delle graduatorie di cui al punto che precede, considera i presidenti di sezione del Consiglio di Stato unitamente ai consiglieri di Stato e i presidenti di T.a.r. unitamente ai consiglieri di T.a.r.;
c) determina i posti disponibili per ciascuna qualifica in proporzione al numero di domande presentate dai magistrati appartenenti alla qualifica medesima;
d) individua i magistrati da ammettere all'attività di formazione scorrendo le graduatorie così formulate, ferma rimanendo la prevalenza del criterio di rotazione che può comportare una deroga al criterio di cui al comma 1, lett. b);
e) qualora i criteri suesposti non consentano di operare la scelta tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche, in relazione ai posti disponibili per ciascuna qualifica, seleziona, a prescindere dalla qualifica ricoperta, il magistrato che abbia attestato una migliore conoscenza della lingua indicata

---

[4] Comma modificato con delibera del 13 marzo 2015. Il testo originario era il seguente:
1. Qualora il numero di domande ecceda i posti disponibili, si applicano, in ordine di priorità, i seguenti criteri per selezionare i magistrati da ammettersi alle attività di studio e formazione internazionale:

a) la rotazione, mediante:

a1) prelazione assoluta dei magistrati che non abbiano mai preso parte ad alcuna attività nei 5 anni precedenti la data dell'interpello;
a2) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività di durata inferiore a due settimane nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;
a3) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività di durata pari o superiore a due settimane nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;

b) l'equilibrio tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche in proporzione al numero di adesioni all'interpello;
c) la migliore conoscenza, ove certificata o altrimenti documentata, della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa;
d) la maggiore anzianità.

N.B. Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 13 marzo 2015, ha approvato la proposta della commissione affari internazionali circa la necessità di chiarire, in via di intepretazione, che l'aggiunta di cui alla lettera a2), art. 3, comma 1, n. 1 della delibera 11 maggio 2012 deve intendersi nel senso che "le attività della stessa natura" comprendono tutte le attività omogenee, anche quelle non direttamente gestite dall'Ufficio studi o autorizzate dal C.P.G.A.

per lo svolgimento dell'attività formativa o, nel caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di ruolo;

3. La graduatoria formata dall'Ufficio studi è trasmessa senza ritardo al C.P.G.A.
4. La nota esplicativa allegata fa parte integrante del presente articolo.

Art. 4
Adempimenti successivi.

1. Il C.P.G.A:
   a) verifica la regolarità della selezione;
   b) riscontra, per ciascuno dei soggetti selezionati, l'assenza delle ragioni ostative di cui all'articolo 2 e la compatibilità dell'attività di scambio con le preminenti esigenze di servizio dell'Ufficio di appartenenza;
   c) approva la graduatoria;
   d) individua i magistrati da proporre alle Istituzioni internazionali o da avviare ai programmi di scambio o all'attività di studio.
2. Nel caso di sopravvenute indisponibilità o rinunce, l'Ufficio studi, dandone comunicazione al Presidente della Commissione competente, individua i magistrati da inviare in sostituzione dei rinuncianti secondo l'ordine della graduatoria approvata dal C.P.G.A.

Art. 5
Compiti di istituto.

1. La partecipazione alle attività di cui all'articolo 1 non comporta riduzione dell'ordinario carico di lavoro.
2. Qualora l'attività formativa abbia una durata inferiore a quindici giorni e ciò comporti l'impossibilità da parte del magistrato di partecipare all'udienza che si tiene nel medesimo lasso di tempo, il presidente di sezione, sentito l'interessato, rinvia gli affari ad udienze successive.
3. Qualora l'attività formativa abbia una durata superiore a quindici giorni, il magistrato dovrà garantire la partecipazione ad almeno un'udienza al mese in cui gli sarà attribuito un carico di lavoro corrispondente a quello di due udienze.

Art. 6
Relazione finale.

1. In caso di attività formativa o di studio di durata pari o superiore a quindici giorni presso organismi giudiziari di Stati stranieri, il magistrato, entro due mesi dal termine dell'attività formativa, deve inviare all'Ufficio studi una dettagliata relazione sulle attività svolte.
In particolare l'attenzione dovrà essere rivolta, nei limiti delle possibilità consentite dalla durata dello stage, ai seguenti aspetti;

a) illustrazione delle linee generali, costituzionali e legislative, del sistema di G.A., o equivalente, presso cui si è svolta l'esperienza di scambio;
b) illustrazione di dati ed elementi statistici relativi alla G.A.;
c) illustrazione del sistema processuale presso cui si svolge lo stage, nei suoi tratti e nelle sue prassi caratterizzanti, con l'indicazione, per quanto possibile, di dati oggettivi sulla consistenza e organizzazione del personale di supporto alla magistratura.
2. In caso di visite di lunga durata presso organismi giudiziari sovranazionali, la relazione dovrà concentrarsi, in funzione degli aspetti di interesse della G.A., su:
   a) principali provvedimenti dell'organismo sovranazionale;
   b) attività svolte in concreto dal magistrato;
   c) analisi dei costi – benefici relativamente alla crescita professionale del magistrato;
   d) organizzazione dell'accoglienza e sostegno logistico;
   e) eventuali suggerimenti e proposte.
3. In caso di attività inferiore a quindici giorni la relazione, sintetizzando gli elementi di cui ai precedenti commi, si concentrerà sugli aspetti essenziali di maggiore interesse rilevati dal magistrato.
4. In ragione di particolari esigenze scientifiche il referente dell'Ufficio studi potrà assegnare a ciascun magistrato argomenti specifici da trattare nella relazione.
5. L'Ufficio studi cura la pubblicazione delle relazioni sul sito *intranet* della G.A.

Titolo II

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E FORMAZIONE DI MAGISTRATI STRANIERI PRESSO I T.A.R. E IL CONSIGLIO DI STATO

Art. 7
Ambito applicativo

1. Il presente Titolo disciplina le linee generali di comportamento dell'Ufficio studi e dei magistrati affidatari, relative al trattamento e alla formazione dei magistrati stranieri ospiti dei T.a.r. (ovvero del T.r.g.a. sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano), nonché del Consiglio di Stato (ovvero del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana), nelle more della fissazione, con le Istituzioni internazionali, di un protocollo comune a tutti gli Stati membri.

Art. 8
Magistrati referenti e magistrati affidatari

1. All'interno dell'Ufficio studi sono individuati i magistrati referenti per i rapporti con gli Stati stranieri e le Istituzioni internazionali.

2. L'Ufficio studi, previa approvazione del C.P.G.A., redige un elenco di magistrati disponibili, presso ciascun T.a.r. e presso il Consiglio di Stato, ad essere affidatari di magistrati stranieri che svolgano un periodo di formazione in Italia. L'elenco è formato tenendo conto della conoscenza di una o più lingue straniere e delle esperienze internazionali. Sono cause ostative all'inserimento nell'elenco le medesime previste dall'articolo 2.
3. Per gli *stage* da svolgere presso i T.a.r., il C.P.G.A., su proposta del magistrato referente dell'Ufficio studi, individua i T.a.r. presso cui gli stage avranno luogo e uno o più magistrati affidatari presso ciascun T.a.r. attinti dall'elenco di cui al comma 2. La individuazione dei T.a.r. avviene tenendo conto della disponibilità dei magistrati affidatari, del calendario di attività dei T.a.r., delle esigenze formative dei magistrati stranieri, e secondo un criterio di rotazione.
4. Per gli *stage* da svolgere presso il Consiglio di Stato il C.P.G.A., su proposta del magistrato referente dell'Ufficio studi, individua uno o più magistrati affidatari.
5. I magistrati referenti dell'Ufficio studi possono designare sé stessi o altri componenti dell'Ufficio come affidatari e possono comunque affiancare i magistrati affidatari nell'attività di accoglienza e formazione dei magistrati stranieri.

Art. 9
Programma di formazione e relazione sullo stage

1. I magistrati affidatari predispongono, sulla base di un modello elaborato dall'Ufficio studi, un programma scritto dello *stage* dei magistrati stranieri, tenendo conto delle esigenze e preferenze degli stessi, e delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie disponibili nel periodo di durata dello *stage*, e lo inviano ai magistrati stranieri, ove possibile, prima dell'inizio dello stage.
2. Il programma di formazione reca indicazioni sull'assistenza logistica, sulla formazione presso i T.a.r. o il Consiglio di Stato, sulle altre attività di formazione extragiudiziaria, su eventuali altre attività, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.
3. E' fornito, da parte dell'Ufficio studi ai magistrati stranieri, un dossier di documentazione contenente il programma, una copia del codice del processo amministrativo e della Costituzione della Repubblica italiana (in lingua italiana, inglese o francese) e quant'altro ritenuto utile.
4. Al termine dello stage i magistrati affidatari redigono una breve relazione di sintesi da inviare all'Ufficio studi unitamente al programma di formazione di cui al comma 1.
5. I programmi di formazione e le relazioni di sintesi sono pubblicati sul sito dell'ufficio studi della magistratura amministrativa.
6. I magistrati referenti dell'Ufficio studi redigono una relazione di sintesi annuale in ordine alla formazione dei magistrati stranieri accolti presso la G.A. e dei magistrati amministrativi inviati all'estero, che va presentata al C.P.G.A. in allegato alla relazione annuale dell'Ufficio studi di cui all'articolo 19.

Art. 10
Assistenza logistica

1. Il programma di scambio non prevede un'assistenza logistica da parte dell'Istituzione ospitante; tuttavia, nel rispetto della prassi internazionale, è opportuno che i magistrati affidatari, in contatto con gli stagisti per gli accordi preliminari, diano, specie se richiesti in tal senso, informazioni sui mezzi di trasporto, sulla presenza di hotel vicino alla sede dell'Ufficio giudiziario presso cui avrà luogo lo *stage*, o su quanto merita di essere visitato nel tempo libero nella città sede dello stage.
2. I magistrati affidatari possono allo scopo avvalersi del personale amministrativo in grado di curare efficacemente questi aspetti.
3. I magistrati affidatari:
a) prendono i necessari contatti con il personale informatico affinché ai magistrati stranieri siano fornite credenziali di accesso alla intranet della giustizia amministrativa per la durata dello stage;
b) prendono i necessari contatti con il segretario del T.a.r., relativamente ai magistrati stranieri assegnati presso tali organi, o con il Segretario Generale, relativamente ai magistrati stranieri assegnati presso il Consiglio di Stato, affinché sia messa a disposizione di questi ultimi una stanza munita di postazione informatica per la durata dello *stage*.

Art. 11
Svolgimento dello *stage* presso il T.a.r. o presso il Consiglio di Stato

1. La formazione presso il T.a.r. o presso il Consiglio di Stato comprende:
   a) la partecipazione ad udienze pubbliche o camerali esclusa la fase deliberativa, fermo l'obbligo del più stretto riserbo sugli affari dei quali i magistrati stranieri siano venuti a conoscenza;
   b) limitatamente al Consiglio di Stato, anche la partecipazione ad adunanze delle sezioni consultive;
   c) la partecipazione a incontri di studio con i magistrati affidatari o con altri magistrati individuati dagli affidatari, sia per lo studio preliminare dei fascicoli di causa, sia per informazioni generali sul sistema giuridico e giudiziario italiano.
2. Ai fini di cui al comma 1, a titolo orientativo, può ritenersi congruo un numero di udienze/adunanze settimanali non inferiore a tre, sempre che nel periodo di riferimento si tengano udienze/adunanze in tale numero, e può ritenersi congruo un numero di incontri di studio non inferiore a due settimanali, di durata non inferiore a due ore ciascuno.
3. Ai fini di cui al comma 1, lett. a) e b), quanto alla partecipazione a udienze e adunanze, i magistrati affidatari:
   a) individuano le udienze e adunanze a cui i magistrati stranieri parteciperanno;
   b) informano i presidenti di dette udienze/adunanze in ordine alla partecipazione dei magistrati stranieri;
   c) individuano, anche con l'ausilio del presidente dell'udienza/adunanza o di magistrati assegnati a dette udienze/adunanze un congruo numero di affari che saranno oggetto di studio da parte dei magistrati stranieri; si stima congruo un numero di affari non inferiore a due ad udienza/adunanza per ciascun magistrato straniero; gli affari vanno

individuati secondo i seguenti criteri: materie in cui i magistrati stranieri hanno espresso preferenza; materie di interesse comunitario; materie di particolare attualità, materie di particolare interesse giuridico;

d) fanno predisporre dalla segreteria competente i fascicoletti di causa per i magistrati stranieri;

e) se non partecipano direttamente all'udienza o adunanza, supportano i magistrati stranieri nello studio dei fascicoletti di causa ovvero mettono i magistrati stranieri in contatto con i giudici relatori, affinché questi ultimi diano supporto ai magistrati stranieri nello studio dei fascicoletti.

Art. 12
Contatti con altri soggetti istituzionali

1. Durante il periodo di durata dello *stage* i magistrati affidatari possono inserire nel programma la partecipazione dei magistrati stranieri a convegni giuridici che si svolgono presso l'ufficio giudiziario o presso altre Istituzioni, nonché ai corsi di formazione per magistrati amministrativi che si tengano durante il periodo di durata dello *stage*.
2. I magistrati affidatari possono inserire nel programma visite dei magistrati stranieri presso Università, uffici giudiziari della magistratura ordinaria, contabile, tributaria, militare, nonché incontri o colloqui dei magistrati stranieri con altri attori del processo (avvocati del libero foro, avvocati dello Stato, direttori di segreteria), o con docenti universitari di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo, o con giudici contabili, militari, tributari civili o del lavoro, in relazione al contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione di loro competenza.

Art. 13
Visite culturali

1. I magistrati affidatari, con l'assistenza del personale amministrativo, possono organizzare visite culturali dei magistrati stranieri, presso i palazzi storici che siano sede dei T.a.r. e del Consiglio di Stato, e presso altri palazzi storici o musei.

Tabella B

DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE A CURA DELL'UFFICIO STUDI, MASSIMARIO E FORMAZIONE

Titolo I

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Art. 1
Oneri finanziari

1. L'Ufficio studi, ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione, nel progetto di programma annuale di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a), reg. org.:
   a) verifica preliminarmente la disponibilità finanziaria iscritta nell'apposito capito del bilancio preventivo della G.A.;
   b) stima, separatamente, gli eventuali oneri di missione dei magistrati gravanti su diverso capitolo;
   c) stima, in via preventiva e allo stato delle informazioni disponibili, le varie voci di costo commisurate a ciascuna tipologia di iniziativa da svolgersi nell'anno di riferimento, nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 13, comma 4, lettera b), numeri 1) e 3), reg. org.;
   d) ripartisce gli stanziamenti tra le diverse modalità di formazione.

2. Gli interventi formativi, anche nei confronti di soggetti estranei alla G.A., sono di norma curati dai magistrati addetti all'Ufficio studi salva che nei casi disponibilità assicurata, a titolo gratuito, da magistrati dotati di una speciale competenza in specifiche discipline; ai sensi dell'articolo 13, comma 13, reg. org., è onere dei magistrati amministrativi, collocati fuori ruolo o tributari di incarichi autorizzati, svolgere gratuitamente, su richiesta dell'Ufficio studi e salvo giustificato impedimento, attività di docenza nei settori di specifica competenza.

3. Ove si ritenga opportuno l'apporto di ulteriori relatori o docenti, dotati di una speciale qualificazione tecnico scientifica, in particolare per i contenuti relativi alle materie socio economiche, il progetto di programma indica, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lett. c), reg. org., i criteri di scelta ed i relativi compensi.

4. L'attività di formazione può essere svolta, senza oneri per la G.A., e nella logica della reciproca collaborazione, anche presso istituzioni diverse (C.s.m., Università ecc.); in tal caso l'Ufficio studi ammette a partecipare i magistrati amministrativi che abbiano fatto domanda, individuandoli mediante il criterio del sorteggio previa esclusione, ove necessario in relazione al numero dei posti disponibili, di coloro che abbiano già preso parte negli ultimi due ad analoghe iniziative; ove siano previsti oneri finanziari l'Ufficio studi acquisisce l'autorizzazione del C.P.G.A.; ai magistrati partecipanti a tali corsi spetta il trattamento di missione.

Art. 2
Logistica

1. Nell'elaborazione del progetto del programma annuale della formazione, l'Ufficio studi:
   a) indica, per ogni iniziativa formativa, la sede presso la quale deve svolgersi e la relativa durata;
   b) assicura che le iniziative formative si svolgano prioritariamente in sede centrale;
   c) tiene conto delle eventuali proposte scientifiche e convegnistiche eventualmente elaborate dai presidenti degli uffici giudiziari, curandone il razionale

coordinamento e decentramento (anche nella logica della rotazione), in relazione agli obiettivi principali della formazione ed alle risorse disponibili. Al di fuori della programmazione annuale, resta ferma la possibilità, da parte dei Capi degli Uffici giudiziari, di organizzare iniziative scientifiche senza oneri a carico del bilancio della G.A., dandone comunicazione al C.P.G.A.

2. Considerata la necessità di contenere i costi e di garantire l'omogeneità del livello scientifico, i corsi si svolgono preferibilmente:
   a) presso i locali che ospitano uffici della G.A. in sede centrale (per corsi e seminari da effettuarsi a Roma potranno essere utilizzati i locali di Palazzo Spada, Palazzo Santacroce, nonché della sede del T.a.r. del Lazio);
   b) ove previste iniziative su base decentrata, presso le sedi dei T.a.r., ovvero altre sedi messe a disposizione gratuitamente da autorità locali.

3. Ove non sia possibile utilizzare dette sedi, l'Ufficio studi ne indicherà le ragioni ed i relativi costi.

4. La segreteria dell'Ufficio studi fornisce adeguata assistenza ai partecipanti ai corsi anche per la sistemazione alberghiera.

Art. 3
Calendario e contenuto dei singoli interventi formativi

1. Il programma di ogni incontro di studio o convegno indica:
   a) la data di svolgimento e gli orari;
   b) gli argomenti prescelti come oggetto di aggiornamento o approfondimento scientifico;
   c) la specifica ripartizione degli argomenti fra i relatori;
   d) le eventuali attività da svolgersi in gruppi di lavoro;
   e) adeguati spazi per eventuale dibattito.

Art. 4
Svolgimento dei lavori

1. L'iniziativa formativa si articola, di norma, in relazioni e gruppi di lavoro (con eventuale relazione illustrativa conclusiva), coordinati da un magistrato addetto all'Ufficio studi.

2. Alla segreteria dell'Ufficio studi è affidato il supporto organizzativo anche avvalendosi del personale amministrativo della G.A. in sede centrale o periferica.

Art. 5
Pubblicazioni

1. L'Ufficio studi cura l'elaborazione scientifica e la pubblicazione sistematica dei lavori di maggiore interesse derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione (interni alla G.A. ovvero esterni).

2. Le pubblicazioni, con cadenza periodica, hanno una funzione prevalente di aggiornamento e divulgazione interna.
3. I lavori monografici, editi dalle case editrici di maggiore diffusione specialistica, sono prevalentemente rivolti all'esterno e tendono anche a realizzare un introito economico, secondo le specifiche modalità deliberate dal Comitato scientifico ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera e), reg. org.

Titolo II

CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI

Art. 6
Formazione iniziale

1. La formazione iniziale è rivolta, di norma, ai magistrati entrati in servizio nell'ultimo biennio, con particolare attenzione alle concrete e differenziabili esigenze operative dei magistrati nominati, nelle varie modalità previste dalla legge, al Consiglio di Stato.
2. Costituiscono oggetto di approfondimento:
   a) le tematiche attuali di maggiore importanza applicativa della disciplina processuale e del diritto sostanziale;
   b) le materie di maggior impatto nell'ambito dell'attività giurisdizionale o consultiva, tenendo conto dell'incidenza statistica di tali materie sul contenzioso complessivo;
   c) le modalità, anche informatiche, di redazione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in connessione alle problematiche e prassi, linguistiche e di contenuto logico-giuridico, relative alle diverse tipologie dei provvedimenti stessi e alle fasi processuali in cui sono emanati;
   d) gli elementi di conoscenza sull'ordinamento giudiziario amministrativo, sui compiti dell'Organo di autogoverno, sull'organizzazione, anche informatica, dell'attività giurisdizionale e consultiva, sulle relative statistiche, sulle dotazioni personali.
3. La partecipazione alla formazione iniziale è obbligatoria salvo legittimo impedimento.

Art. 7
Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento, relativo alle più rilevanti novità del quadro legislativo in tutti i settori del diritto amministrativo, contrassegnati da una crescente autonomia di sistemi normativi variamente differenziati, è teso a soddisfare la necessità di attualizzare l'approccio professionale al contenzioso amministrativo in quanto richiedente la conoscenza evolutiva del sistema legislativo multilivello e della

casistica relativi ai vari settori, con speciale riguardo a quelli la cui disciplina sia caratterizzata da crescente autonomia in funzione della particolarità socio-economica, o di tutela, degli interessi considerati dal diritto amministrativo.
2. I relativi seminari devono perseguire, in linea di massima, i seguenti obiettivi:
   a) inquadramento sistematico dell'ordinamento giuridico settoriale;
   b) esame delle più diffuse problematiche in sede contenziosa tenendo conto dell'incidenza statistica delle singole materie;
   c) affinamento degli strumenti cognitivi del contenzioso richiedente la conoscenza di nozioni caratterizzate da elementi tecnici (difesa, energia, comunicazioni, trasporti ecc.).
   d) gli elementi di conoscenza sull'ordinamento giudiziario amministrativo e sull'organizzazione dell'attività giurisdizionale e consultiva.

Art. 8
Formazione per magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi

1. I corsi sono diretti alla formazione specifica per l'attività di presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente di T.a.r., presidente di sezione staccata e di sezione interna.
2. I corsi hanno ad oggetto:
   a) il quadro normativo esterno ed interno relativo ai compiti direttivi e semidirettivi;
   b) la conoscenza dei regolamenti di autonomia finanziaria, di organizzazione degli uffici, e di quello interno sul funzionamento del C.P.G.A.;
   c) la conoscenza delle direttive consiliari sulla organizzazione dell'attività giudiziaria;
   d) nozioni di contabilità pubblica;
   e) approfondimenti sui sistemi organizzativi degli uffici con particolare riguardo all'ottimizzazione del lavoro ai fini della riduzione dell'arretrato, elementi sul rapporto di lavoro del personale amministrativo, nozioni di informatica, relazioni con le autorità pubbliche e con i *mass media*.
3. I corsi sono obbligatori, salvo legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera consiliare 22 ottobre 2010.

Art. 9
Formazione linguistica

1. La formazione linguistica si articola in due diverse forme di studio e approfondimento:
   a) corsi individuali con il contributo finanziario dell'Amministrazione, nella misura annualmente stabilita dal C.P.G.A.;

b) corsi, individuali o collettivi, da realizzarsi presso strutture pubbliche già organizzate per tali attività (ad es. Scuola ufficiali carabinieri), a totale o parziale carico della G.A., ovvero con spese a carico del magistrato partecipante, fatta salva l'erogazione del trattamento di missione.

2. I corsi collettivi devono orientativamente avere una durata minima settimanale ed uno svolgimento intensivo; devono quindi preferibilmente svolgersi nei periodi nei quali non si tengono udienze; in casi particolari possono essere tenuti anche presso strutture estere, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio.

Art. 10
Formazione informatica

1. I corsi di aggiornamento informatico hanno ad oggetto:
   a) l'uso delle migliore tecnologie disponibili (ad. es. sistema Word, Excel ecc.);
   b) l'utilizzazione delle banche dati;
   c) l'utilizzazione del sistema Nsiga.

2. Per l'organizzazione dei corsi l'Ufficio studi si avvale delle professionalità interne al S.C., secondo modalità da concordare con il direttore del servizio medesimo.

Titolo III

CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA G.A.

Art. 11
Presupposti e modalità di svolgimento

1. Ai corsi di formazione specialistica e di aggiornamento possono partecipare, a titolo oneroso (anche nella logica del mutuo scambio di prestazioni di servizi), magistrati degli altri ordini giudiziari, avvocati, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, laureati in giurisprudenza.

2. La segreteria dell'Ufficio studi cura l'iscrizione ai corsi di tali soggetti ed ogni altra attività organizzativa necessaria, secondo specifiche modalità deliberate dal Comitato scientifico ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera d).

Art. 12
Norme finali e transitorie

1. Le presenti direttive sono valide a tempo indeterminato, fatte salve le eventuali modifiche che il Consiglio delibererà in apposita sessione, su proposta del Comitato scientifico, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

2. In sede di prima applicazione delle presenti direttive il progetto del programma annuale della formazione relativamente al corrente anno è presentato entro il 31 maggio 2012.

APPENDICE STORICA

Partecipazione a stage internazionali

Delibera del 26 giugno 2009

Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto di dover indicare al referente nazionale della Rete europea di formazione giudiziaria, quali elementi di priorità nel caso le domande per la partecipazione ai predetti *stages* eccedano i posti disponibili, i seguenti criteri: 1) la rotazione dei magistrati (posposizione dei magistrati che hanno già partecipato); 2) la conoscenza dichiarata della lingua; 3) la garanzia di un reale equilibrio tra i magistrati più anziani e quelli più giovani in servizio; 4) un'equa distribuzione geografica tra tutti i Tribunali, evitando, nei limiti del possibile, la scelta di più magistrati dello stesso TAR.

Delibera del 1° luglio 2010

Il Consiglio di presidenza in attesa dell'imminente attivazione dell'Ufficio Studi e massimario, ha deliberato, in relazione alle occasioni di scambio che dovessero presentarsi nel corso dell'anno 2010, di organizzare la selezione dei magistrati da avviare agli *stages*, ovvero alle visite di studio presso le istituzioni giudiziarie straniere o internazionali, con le seguenti modalità:

1 ogni qual volta la rete EJTN preveda l'implementazione di un programma di scambio, il referente EJTN, informa, con la massima sollecitudine, il Segretario del C.P.G.A. che indice appositi interpelli a mezzo di comunicazione inviata ai magistrati mediante posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito intranet della G.A.;

2 l'interpello deve prevedere un congruo termine per la presentazione delle domande compatibilmente con la tempistica imposta dall'EJTN e ripetere i criteri selettivi deliberati nella seduta CPGA del 26 giugno 2009;

3 il medesimo referente provvede allo scrutinio delle domande sulla base dei criteri summenzionati e all'esito forma una graduatoria dei magistrati che hanno risposto all'interpello, tenendo conto delle preferenze dagli stessi espressi;

4 la graduatoria così formata è trasmessa senza ritardo al C.P.G.A.;

5 il Consiglio, verificata la regolarità della selezione, riscontra per ciascuno dei soggetti selezionati l'assenza delle ragioni ostative di seguito precisate e la compatibilità dell'attività di scambio con le preminenti esigenze di servizio dell'Ufficio di appartenenza;

6 costituiscono cause ostative alla partecipazione ai programmi internazionali di scambio:

a) la sottoposizione a procedimento disciplinare, la sospensione cautelativa dal servizio o la condanna, nell'ultimo quinquennio, a una sanzione disciplinare;

b) la condanna penale per delitto non colposo fatti salvi gli effetti della riabilitazione, la condizione di imputato in processo penale, la sospensione obbligatoria dal servizio per effetto di procedimento penale aperto per delitti non colposi;

c) la condizione di fuori ruolo o di aspettativa;

d) il ritardo nel deposito di sentenze o di pareri, rispetto al termine stabilito dall'art. 55, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n°.186 ovvero il mancato puntuale adempimento dei doveri d'ufficio.

7 all'esito delle valutazioni di cui al precedente punto, il Consiglio individua i magistrati da avviare ai programmi di scambio per cui sono stati proposti;

8 nel caso di sopravvenute indisponibilità o rinunce, il Consiglio provvede a individuare i magistrati da inviare in sostituzione dei rinuncianti secondo l'ordine della graduatoria approvata.

Delibera del 19 novembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di integrare i criteri approvati dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 1° luglio 2010, disciplinando l'adempimento della "relazione" da produrre al termine dello *stage* al CPGA (e diretta a fini istruttori alla stessa commissione EJTN e, quando istituito, altresì all'Ufficio Studi), relazione che abbia i seguenti contenuti essenziali, da comunicare agli interessati già all'atto dell'interpello;

1) illustrazione delle linee generali, costituzionali e legislative, del sistema di G.A., o equivalente, presso cui si è svolta l'esperienza di scambio;
2) illustrazione di dati ed elementi statistici relativi alla G.A. di cui al punto 1), con particolare riguardo a:

a. organico del plesso giurisdizionale considerato complessivamente e distinto per contingenti degli addetti ad eventuali diversi gradi di giudizio;

a1. sistemi e tempi concreti di reclutamento; sistemi di autogoverno e di avanzamento nelle qualifiche;

b. volume del contenzioso in rapporto al substrato demografico (tasso di litigiosità), fornendo dati relativi alle eventuali complessive giacenze arretrate e al numero annuale complessivo di nuovi giudizi instaurati (distinguendo per gradi tali sopravvenienze annuali);

b1. volume delle definizioni di cause distinte eventualmente per gradi di giudizio (con indicazione, se possibile, del tasso di accoglimento/ reiezione dei ricorsi distinto per gradi);

b2. tempi medi, statisticamente rilevati, di definizione dei giudizi eventualmente distinti per gradi;

c. illustrazione del sistema processuale presso cui si svolge lo stage, nei suoi tratti e nelle sue prassi caratterizzanti, con l'indicazione, per quanto possibile, di dati oggettivi sulla consistenza e organizzazione del personale di supporto alla magistratura.

Delibera del 5 aprile 2011

Qualora il magistrato ammesso allo *stage* di breve periodo non possa partecipare all'udienza che si tiene nel medesimo lasso di tempo, il Presidente di sezione, sentito l'interessato, rinvia gli affari ad udienze successive.

Partecipazione a corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura

Delibera del 10 gennaio 2002

Per la individuazione dei magistrati amministrativi ammessi a partecipare ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura il Consiglio ha adottato il criterio del sorteggio, previa esclusione dei magistrati che negli ultimi due anni hanno già partecipato a corsi organizzati dal C.S.M.

Ai magistrati partecipanti a tali corsi spetta il trattamento di missione.

Corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 31 gennaio 2003

Al fine di pervenire alla organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale il più rispondente possibile alle esigenze dei magistrati amministrativi, il Consiglio ha deliberato di richiedere agli stessi interessati di indicare fino ad un massimo di tre temi e l'eventuale preferenza della sede di svolgimenti di essi.

Partecipazione ai corsi organizzati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli

Delibera del 31 gennaio 2003

Relativamente ai corsi organizzati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli – Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea "Jean Monnet" il Consiglio, ritenuto che i contenuti del corso sono di sicuro valore scientifico e didattico, anche se non riconducibilli alle attività amministrative proprie del magistrato, ha deliberato di trasmettere ai magistrati T.A.R. il programma del corso specificando al riguardo che ogni onere di spesa è posto a carico dei magistrati partecipanti al corso.

Compensi per i relatori dei corsi organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 23 ottobre 2003

Il Consiglio, in merito ai compensi previsti per i relatori dei corsi, alla luce della documentazione acquisita dagli uffici della S.S.P.A., ha ritenuto che siano da determinarsi nella misura massima di euro 800.

Corsi di lingua per i magistrati amministrativi

Delibera del 7 ottobre 2009

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la proposta della 3^ Commissione, che prevede il cofinanziamento (in quota fissa, oppure in quota variabile, in ragione del numero dei magistrati interessati) di corsi di lingua presso strutture private autonomamente scelte dai magistrati interessati. La 3^ Commissione, aderendo alla soluzione prospettata dalla Sottocommissione, ha reputato preferibile quest'ultima soluzione, sia per la flessibilità nella scelta del corso che meglio si adatti alle esigenze del magistrato (luogo, livello, individuale o collettivo ecc.), sia per la celerità di attivazione, sia per la funzione latamente istruttoria riconducibile a tale ipotesi (si potrà avere contezza delle richieste onde parametrare una eventuale futura gara, sul modello adottato dalla PCM). Tale modello, tuttavia, rende necessario che il Consiglio di Presidenza vincoli il cofinanziamento ad alcune caratteristiche del corso, quali:

a) il numero di ore minimo;
b) la necessità che il corso sia organizzato presso una struttura di comprovata serietà (si dovrebbe prevedere il possesso di idonea certificazione di qualità; devono, inoltre, restare escluse lezioni individuali rese da insegnanti non inquadrati in alcuna struttura);
c) la necessità che il corso termini con un esame che sia organizzato dal medesimo ente che organizza il corso;
d) la necessità che, in caso di esito positivo dell'esame finale, sia previsto il rilascio di un certificato/attestazione conforme al Quadro di riferimento europeo.

Dovrà essere previsto a carico dei richiedenti l'onere di documentare che il corso risponda ai requisiti indicati.

Il Plenum ha adottato il modello di cofinanziamento illustrato, prevedendo che il contributo offerto dal bilancio della giustizia amministrativa sia in quota variabile, ossia in ragione del numero dei magistrati aderenti all'iniziativa.

Delibera del 6 novembre 2009

Il Consiglio di presidenza ha deliberato l'interpello per lo svolgimento dei corsi di formazione linguistica, specificando che oggetto dei medesimi potranno essere soltanto le quattro lingue ufficiali dell'Unione Europea (inglese, francese, spagnolo e tedesco) e che la consistenza del contributo offerto dalla giustizia amministrativa per lo svolgimento di tali corsi sarà determinata in ragione del numero delle richieste di cofinanziamento presentate dai magistrati amministrativi e, comunque, per un massimo di € 3.000,00. Il magistrato richiedente il finanziamento dovrà attestare le sotto indicate condizioni:

a) il numero di ore del corso, che non deve essere inferiore a 30 ore complessive;
b) le lingue scelte, fino a un massimo di due, tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
c) la struttura che organizza il corso in Italia o all'estero (nel caso sia previsto un periodo di soggiorno all'estero, l'Amministrazione si farà carico del solo costo del corso con esclusione di ulteriori oneri);
d) il costo del corso;

Il magistrato dovrà, altresì, attestare che al termine del corso sia previsto un esame al cui esito positivo consegua il rilascio di un'attestazione riferibile al quadro di riferimento europeo (www.coe.int/portfolio; il Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching -appunto quadro di riferimento europeo- suddivide le competenze comunicative linguistiche in tre livelli di riferimento -livello base, livello autonomo, livello di padronanza-, ognuno dei quali è a sua volta scindibile in due sottogruppi -A1 o Breakthrough, A2 o Waystage, B1 o Threshold, B2 o Vantage, C1 o Effectiveness, C2 o Mastery-).
L'interpello, della durata di tre settimane, dovrà precisare che il contributo sarà determinato e graduato dal CPGA in ragione delle domande pervenute e non potrà, comunque, superare i 3.000 euro. Il contributo, così determinato, sarà erogato a cura degli uffici direttamente all'ente che organizza il corso.

Trattamento di missione dei magistrati che partecipano a convegni organizzati dal Consiglio di Presidenza

Delibera del 6 maggio 2011

Il Consiglio di presidenza ha stabilito che il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti per i partecipanti a corsi e convegni organizzati dalla Giustizia amministrativa, non competa:
a) ai magistrati che prestano servizio nella medesima sede di svolgimento del corso o convegno;
b) ai magistrati che, pur in servizio in sede diversa da quella in cui si svolge il corso o convegno, vi abbiano la residenza anagrafica.

Linee guida per i magistrati affidatari di colleghi stranieri

Delibera del 6 maggio 2011

Il Consiglio di presidenza, in attesa di concertare con l'EJTN un protocollo comune a tutti gli Stati membri, ha deliberato le seguenti linee generali di comportamento dei magistrati affidatari relative al trattamento da riservare ai magistrati stranieri ospiti di uffici giudiziari nazionali.
1. Assistenza logistica.
Il programma di scambio non prevede un'assistenza logistica da parte dell'Istituzione ospitante: tuttavia, è prassi che il magistrato o i magistrati affidatari, in contatto con lo stagista (o con gli stagisti) per gli accordi preliminari, diano, specie se richiesti in tal

senso, informazioni sui mezzi di trasporto, sulla presenza di *hotels* vicino al T.A.R., o su quanto merita di essere visitato nel tempo libero nella città sede dello *stage,* e così via.
In precedenti esperienze è stato individuato fra il personale amministrativo qualcuno in grado di curare efficacemente questi aspetti.
Sempre sul piano logistico, appare molto utile consentire agli stagisti, a cura dell'assegnatario o della struttura di permanenza, il collegamento internet con cui effettuare ricerche sulle banche dati, e comunque, lavorare negli spazi liberi dalle attività organizzate.

2. Attività di lavoro del magistrato, dallo studio del fascicolo alla redazione della sentenza.

In queste attività lo stagista affianca, da osservatore, il magistrato affidatario: durante il lavoro, o alla fine, è molto proficuo lo scambio reciproco di informazioni ed impressioni.
Il magistrato straniero può prendere parte alle udienze pubbliche e camerali, impegnandosi a mantenere il più stretto riserbo sugli affari dei quali è venuto a conoscenza.

3. Contatti con altri soggetti istituzionali.

Oltre alle attività proprie del lavoro del magistrato, può risultare conveniente o gradita dal visitatore l'organizzazione di colloqui con altri attori del processo (avvocati del libero foro, avvocati dello Stato, direttori di segreteria), o anche con docenti universitari di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo.
Molto apprezzati sono anche incontri con giudici civili e con giudici del lavoro, in relazione al contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione di loro competenza (le regole di riparto di giurisdizione essendo molto diverse nei vari paesi europei).

Criteri per le iniziative di studio e formazione internazionale

Delibera del 9 marzo 2012

Titolo I

Criteri per la partecipazione dei magistrati amministrativi italiani
alle iniziative di studio e formazione internazionale

Art. 1
Indizione dell'interpello.

4. Ogni qual volta la rete EJTN, o altro Stato o Istituzione internazionale, avvii delle attività di formazione o di studio destinate ai magistrati amministrativi, anche consistenti in stage presso istituzioni giudiziarie straniere o internazionali, il referente per le relazioni internazionali dell'Ufficio studi, massimario e formazione (in prosieguo Ufficio studi), segnala l'attività al presidente della Commissione competente che, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia

Amministrativa (in prosieguo CPGA), manda al segretario del CPGA di indire appositi interpelli a mezzo di comunicazione inviata ai magistrati mediante posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito intranet della G.A.

5. L'interpello deve prevedere un congruo termine per la presentazione delle domande compatibilmente con la tempistica imposta dal soggetto richiedente.
6. In apposito allegato alla domanda il magistrato deve dichiarare, a pena di inammissibilità, l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 2 e le attività di studio e formazione internazionale a cui ha preso parte.

Art. 2
Cause ostative alla partecipazione.

1. Costituiscono cause ostative alla partecipazione alle attività di cui all'art. 1:
   f) la sottoposizione a procedimento disciplinare o la irrogazione, nell'ultimo quinquennio, di una sanzione disciplinare;
   g) la condanna penale per reato non colposo o l'applicazione di una misura di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, nonché la condizione di imputato in processo penale per un reato con pena superiore nel massimo ad anni due;
   h) la condizione di fuori ruolo, di aspettativa, di sospensione cautelare dal servizio;
   i) il ritardo ingiustificato nel deposito di sentenze o di pareri, rispetto al termine stabilito dall'art. 89 cod. proc. amm., oppure il mancato puntuale adempimento dei doveri d'ufficio;
   j) la mancata o inadeguata conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa, (con riferimento al «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue» di cui alla RECOMMENDATION No. R (98) 6 Adopted by the Committee of Ministers on 17 March 1998 at the 623rd meeting of the Ministers' Deputies), salvo il caso in cui sia prevista la presenza di interprete.

Art. 3
Formazione della graduatoria.

1. Qualora il numero di domande ecceda i posti disponibili, si applicano, in ordine di priorità, i seguenti criteri per selezionare i magistrati da ammettersi alle attività di studio e formazione internazionale:
   e) la rotazione, mediante:

a1) prelazione assoluta dei magistrati che non abbiano mai preso parte ad alcuna attività nei 5 anni precedenti la data dell'interpello;
a2) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività di durata pari o superiore a due settimane nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;
a3) posposizione dei magistrati che abbiano partecipato ad un maggior numero di attività di durata inferiore a due settimane nei cinque anni precedenti la data dell'interpello;

   f) l'equilibrio tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche in proporzione al numero di adesioni all'interpello;

g) la migliore conoscenza, ove certificata o altrimenti documentata, della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa;
h) la maggiore anzianità.

2. Al fine di applicare i criteri di cui al comma 1, l'Ufficio studi:
   f) formula distinte graduatorie in relazione alle qualifiche di consigliere di Stato, di consigliere di T.a.r., di primo referendario e di referendario di T.a.r., tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, lett. a), b) e d);
   g) al fine di procedere alla redazione delle graduatorie di cui al punto che precede, considera i presidenti di sezione del Consiglio di Stato unitamente ai consiglieri di Stato e i presidenti di T.a.r. unitamente ai consiglieri di T.a.r.;
   h) determina i posti disponibili per ciascuna qualifica in proporzione al numero di domande presentate dai magistrati appartenenti alla qualifica medesima;
   i) individua i magistrati da ammettere all'attività di formazione scorrendo le graduatorie così formulate, ferma rimanendo la prevalenza del criterio di rotazione che può comportare una deroga al criterio di cui al comma 1, lett. b);
   j) qualora i criteri suesposti non consentano di operare la scelta tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche, in relazione ai posti disponibili per ciascuna qualifica, seleziona, a prescindere dalla qualifica ricoperta, il magistrato che abbia attestato una migliore conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa o, nel caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di ruolo;
3. La graduatoria formata dall'Ufficio studi è trasmessa senza ritardo al CPGA.
4. La nota esplicativa allegata fa parte integrante del presente articolo.

Art. 4
Adempimenti successivi.

1. Il CPGA:
   f) verifica la regolarità della selezione;
   g) riscontra, per ciascuno dei soggetti selezionati, l'assenza delle ragioni ostative di cui all'articolo 2 e la compatibilità dell'attività di scambio con le preminenti esigenze di servizio dell'Ufficio di appartenenza;
   h) approva la graduatoria;
   i) individua i magistrati da proporre alle Istituzioni internazionali o da avviare ai programmi di scambio o all'attività di studio.
2. Nel caso di sopravvenute indisponibilità o rinunce, l'Ufficio studi, dandone comunicazione al Presidente della Commissione competente, individua i magistrati da inviare in sostituzione dei rinuncianti secondo l'ordine della graduatoria approvata dal CPGA.

Art. 5
Compiti di istituto.

1. La partecipazione alle attività di cui all'articolo 1 non comporta riduzione dell'ordinario carico di lavoro.

2. Qualora l'attività formativa abbia una durata inferiore a quindici giorni e ciò comporti l'impossibilità da parte del magistrato di partecipare all'udienza che si tiene nel medesimo lasso di tempo, il presidente di sezione, sentito l'interessato, rinvia gli affari ad udienze successive.
3. Qualora l'attività formativa abbia una durata superiore a quindici giorni, il magistrato dovrà garantire la partecipazione ad almeno un'udienza al mese in cui gli sarà attribuito un carico di lavoro corrispondente a quello di due udienze.

Art. 6
Relazione finale.

1. In caso di attività formativa o di studio di durata pari o superiore a quindici giorni presso organismi giudiziari di Stati stranieri, il magistrato, entro due mesi dal termine dell'attività formativa, deve inviare all'Ufficio studi una dettagliata relazione sulle attività svolte.
In particolare l'attenzione dovrà essere rivolta, nei limiti delle possibilità consentite dalla durata dello stage, ai seguenti aspetti;
a) illustrazione delle linee generali, costituzionali e legislative, del sistema di G.A., o equivalente, presso cui si è svolta l'esperienza di scambio;
b) illustrazione di dati ed elementi statistici relativi alla G.A.;
c) illustrazione del sistema processuale presso cui si svolge lo stage, nei suoi tratti e nelle sue prassi caratterizzanti, con l'indicazione, per quanto possibile, di dati oggettivi sulla consistenza e organizzazione del personale di supporto alla magistratura.
2. In caso di visite di lunga durata presso organismi giudiziari sovranazionali, la relazione dovrà concentrarsi, in funzione degli aspetti di interesse della G.A., su:

f) principali provvedimenti dell'organismo sovranazionale;
g) attività svolte in concreto dal magistrato;
h) analisi dei costi – benefici relativamente alla crescita professionale del magistrato;
i) organizzazione dell'accoglienza e sostegno logistico;
j) eventuali suggerimenti e proposte.

3. In caso di attività inferiore a quindici giorni la relazione, sintetizzando gli elementi di cui ai precedenti commi, si concentrerà sugli aspetti essenziali di maggiore interesse rilevati dal magistrato.
4. In ragione di particolari esigenze scientifiche il referente dell'Ufficio studi potrà assegnare a ciascun magistrato argomenti specifici da trattare nella relazione.
5. L'Ufficio studi cura la pubblicazione delle relazioni sul sito intranet della G.A.

Titolo II

Criteri per lo svolgimento di stage di magistrati stranieri
presso i T.A.R. e il Consiglio di Stato

Art. 7
Ambito applicativo

1. Il presente Titolo disciplina le linee generali di comportamento dell'Ufficio studi e dei magistrati affidatari, relative al trattamento e alla formazione dei magistrati stranieri ospiti dei T.a.r. (ovvero del T.r.g.a. sede di Trento e sezione autonoma di Bolzano), nonché del Consiglio di Stato (ovvero del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana), nelle more della fissazione, con le Istituzioni internazionali, di un protocollo comune a tutti gli Stati membri.

Art. 8
Magistrati referenti e magistrati affidatari

1. All'interno dell'Ufficio studi sono individuati i magistrati referenti per i rapporti con gli Stati stranieri e le Istituzioni internazionali.
2. L'Ufficio studi, previa approvazione del CPGA, redige un elenco di magistrati disponibili, presso ciascun T.a.r. e presso il Consiglio di Stato, ad essere affidatari di magistrati stranieri che svolgano un periodo di formazione in Italia. L'elenco è formato tenendo conto della conoscenza di una o più lingue straniere e delle esperienze internazionali. Sono cause ostative all'inserimento nell'elenco le medesime previste dall'articolo 2.
3. Per gli stage da svolgere presso i T.a.r., il CPGA, su proposta del magistrato referente dell'Ufficio studi, individua i T.a.r. presso cui gli stage avranno luogo e uno o più magistrati affidatari presso ciascun T.a.r. attinti dall'elenco di cui al comma 2. La individuazione dei T.a.r. avviene tenendo conto della disponibilità dei magistrati affidatari, del calendario di attività dei T.a.r., delle esigenze formative dei magistrati stranieri, e secondo un criterio di rotazione.
4. Per gli stage da svolgere presso il Consiglio di Stato il CPGA, su proposta del magistrato referente dell'Ufficio studi, individua uno o più magistrati affidatari.
5. I magistrati referenti dell'Ufficio studi possono designare sé stessi o altri componenti dell'Ufficio come affidatari e possono comunque affiancare i magistrati affidatari nell'attività di accoglienza e formazione dei magistrati stranieri.

Art. 9
Programma di formazione e relazione sullo stage

1. I magistrati affidatari predispongono, sulla base di un modello elaborato dall'Ufficio studi, un programma scritto dello stage dei magistrati stranieri, tenendo conto delle esigenze e preferenze degli stessi, e delle attività giudiziarie ed extragiudiziarie disponibili nel periodo di durata dello stage, e lo inviano ai magistrati stranieri, ove possibile, prima dell'inizio dello stage.
2. Il programma di formazione reca indicazioni sull'assistenza logistica, sulla formazione presso i T.a.r. o il Consiglio di Stato, sulle altre attività di formazione extragiudiziaria, su eventuali altre attività, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.
3. E' fornito, da parte dell'Ufficio studi ai magistrati stranieri, un dossier di documentazione contenente il programma, una copia del codice del processo

amministrativo e della Costituzione della Repubblica italiana (in lingua italiana, inglese o francese) e quant'altro ritenuto utile.
4. Al termine dello stage i magistrati affidatari redigono una breve relazione di sintesi da inviare all'Ufficio studi unitamente al programma di formazione di cui al comma 1.
5. I programmi di formazione e le relazioni di sintesi sono pubblicati sul sito dell'ufficio studi della magistratura amministrativa.
6. I magistrati referenti dell'Ufficio studi redigono una relazione di sintesi annuale in ordine alla formazione dei magistrati stranieri accolti presso la G.A. e dei magistrati amministrativi inviati all'estero, che va presentata al Consiglio di Presidenza in allegato alla relazione annuale dell'Ufficio studi.

Art. 10
Assistenza logistica

1. Il programma di scambio non prevede un'assistenza logistica da parte dell'Istituzione ospitante; tuttavia, nel rispetto della prassi internazionale, è opportuno che i magistrati affidatari, in contatto con gli stagisti per gli accordi preliminari, diano, specie se richiesti in tal senso, informazioni sui mezzi di trasporto, sulla presenza di hotel vicino alla sede dell'Ufficio giudiziario presso cui avrà luogo lo stage, o su quanto merita di essere visitato nel tempo libero nella città sede dello stage.
2. I magistrati affidatari possono allo scopo avvalersi del personale amministrativo in grado di curare efficacemente questi aspetti.
3. I magistrati affidatari:
a) prendono i necessari contatti con il personale informatico affinché ai magistrati stranieri siano fornite credenziali di accesso alla intranet della giustizia amministrativa per la durata dello stage;
b) prendono i necessari contatti con il segretario del T.a.r., relativamente ai magistrati stranieri assegnati presso tali organi, o con l'Ufficio studi, relativamente ai magistrati stranieri assegnati presso il Consiglio di Stato, affinché sia messa a disposizione di questi ultimi una stanza munita di postazione informatica per la durata dello stage.

Art. 11
Svolgimento dello stage presso il Tar o presso il Consiglio di Stato

1. La formazione presso il T.a.r. o presso il Consiglio di Stato comprende:
   d) la partecipazione ad udienze pubbliche o camerali esclusa la fase deliberativa, fermo l'obbligo del più stretto riserbo sugli affari dei quali i magistrati stranieri siano venuti a conoscenza;
   e) limitatamente al Consiglio di Stato, anche la partecipazione ad adunanze delle sezioni consultive;
   f) la partecipazione a incontri di studio con i magistrati affidatari o con altri magistrati individuati dagli affidatari, sia per lo studio preliminare dei fascicoli di causa, sia per informazioni generali sul sistema giuridico e giudiziario italiano.
3. Ai fini di cui al comma 1, a titolo orientativo, può ritenersi congruo un numero di udienze/adunanze settimanali non inferiore a tre, sempre che nel periodo di riferimento si tengano udienze/adunanze in tale numero, e può ritenersi congruo

un numero di incontri di studio non inferiore a due settimanali, di durata non inferiore a due ore ciascuno.

3. Ai fini di cui al comma 1, lett. a) e b), quanto alla partecipazione a udienze e adunanze, i magistrati affidatari:

a) individuano le udienze e adunanze a cui i magistrati stranieri parteciperanno;
b) informano i presidenti di dette udienze/adunanze in ordine alla partecipazione dei magistrati stranieri;
c) individuano, anche con l'ausilio del presidente dell'udienza/adunanza o di magistrati assegnati a dette udienze/adunanze un congruo numero di affari che saranno oggetto di studio da parte dei magistrati stranieri; si stima congruo un numero di affari non inferiore a due ad udienza/adunanza per ciascun magistrato straniero; gli affari vanno individuati secondo i seguenti criteri: materie in cui i magistrati stranieri hanno espresso preferenza; materie di interesse comunitario; materie di particolare attualità, materie di particolare interesse giuridico;
d) fanno predisporre dalla segreteria competente i fascicoletti di causa per i magistrati stranieri;
e) se non partecipano direttamente all'udienza o adunanza, supportano i magistrati stranieri nello studio dei fascicoletti di causa ovvero mettono i magistrati stranieri in contatto con i giudici relatori, affinché questi ultimi diano supporto ai magistrati stranieri nello studio dei fascicoletti.

Art. 12
Contatti con altri soggetti istituzionali

1. Durante il periodo di durata dello stage i magistrati affidatari possono inserire nel programma la partecipazione dei magistrati stranieri a convegni giuridici che si svolgono presso l'ufficio giudiziario o presso altre Istituzioni, nonché ai corsi di formazione per magistrati amministrativi che si tengano durante il periodo di durata dello stage.

2. I magistrati affidatari possono inserire nel programma visite dei magistrati stranieri presso Università, uffici giudiziari della magistratura ordinaria, contabile, tributaria, militare, nonché incontri o colloqui dei magistrati stranieri con altri attori del processo (avvocati del libero foro, avvocati dello Stato, direttori di segreteria), o con docenti universitari di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo, o con giudici contabili, militari, tributari civili o del lavoro, in relazione al contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione di loro competenza.

Art. 13
Visite culturali

1. I magistrati affidatari, con l'assistenza del personale amministrativo, possono organizzare visite culturali dei magistrati stranieri, presso i palazzi storici che siano sede dei T.a.r. e del Consiglio di Stato, e presso altri palazzi storici o musei.

NOTA ESPLICATIVA di cui all'articolo 3, comma 4.

1. Vengono indicati con i seguenti simboli.

P = numero complessivo dei posti disponibili;
D = numero complessivo delle domande;
P/D = modulo di ripartizione

N1 = numero domande Cons. Stato (e Pres Sez. CdS);
N2 = numero domande Cons. TAR (e Pres.TAR);
N3 = numero domande Primi Ref.;
N4 = numero domande Ref.;

A1 = posti da assegnare a Cons. Stato (e Pres Sez. CdS);
A2 = posti da assegnare a Cons. TAR (e Pres.TAR);
A3 = posti da assegnare a Primi Ref.;
A4 = posti da assegnare a Ref..

2. I posti da assegnare alle diverse qualifiche (A1, A2, A3 e A4) risultano dalle seguenti formule:

A1 = N1 X P/D |
A2 = N2 X P/D | Nota: "X" sta per moltiplicato; "/" sta per diviso.
A3 = N3 X P/D |
A4 = N4 X P/D |

Se l'operazione non dà numeri interi, si procederà mediante arrotondamenti per eccesso o per difetto a seconda che il decimale (numeri dopo la virgola) sia superiore o inferiore a 0,5.

3. Qualora i criteri di cui all'art. 3, comma 2, non consentano di operare la selezione tra i magistrati appartenenti alle diverse qualifiche, in relazione ai posti disponibili per ciascuna qualifica, sarà selezionato, a prescindere dalla qualifica ricoperta, il magistrato che abbia attestato una migliore conoscenza della lingua indicata per lo svolgimento dell'attività formativa o, nel caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di ruolo.

E' il caso in cui i decimali dell'operazione di cui al punto 2.siano eguali per le diverse qualifiche.
ESEMPIO n. 1.
P=6, D=24, N1=6, N2=6, N3=6, N4=6,
Per il criterio della proporzionalità tra le qualifiche (formula di cui al punto 2) si avrà A1=1,5, A2=1,5, A3=1,5, A4=1,5, vale a dire sicuramente un posto per ciascuna qualifica.
Per i rimanenti due posti, essendo i decimali eguali per tutte le qualifiche, tra gli ultimi delle rispettive graduatorie dovranno essere preferiti i due che meglio conoscono la lingua oppure, se anche su questo si registra una parità, i più anziani in ruolo.

ESEMPIO n.2.
P=6, D=12, N1=2, N2=2, N3=2, N4=6.
Nessuno ha partecipato ad alcuno stage ad eccezione dei due consiglieri di Stato.
Per il criterio della proporzionalità tra le qualifiche (formula di cui al punto 2), N1=1,0 N2=1,0, N3=1,0, N4=3,0 , vale a dire spetterebbero 1 posto ciascuno ai Cons. Stato, Cons. Tar e Primi Ref. e 3 posti ai Referendari.
In ragione dell'applicazione del criterio della rotazione, il Cons. Stato dovrà essere pretermesso a favore di un appartenente ad un'altra qualifica. Il posto spettante ai Cons. Stato dovrà essere ripartito a favore di una delle altre categorie che, però, hanno un valore decimale ("resto") assolutamente uguale (pari a zero). Pertanto tra gli ultimi delle rispettive graduatorie dovrà essere preferito quello che meglio conosce la lingua oppure, se anche su questo si registra una parità, il più anziano in ruolo.

4. Qualora lo stage sia riservato ai soli magistrati appartenenti ai T.a.r. ovvero al Consiglio di Stato, il criterio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) si applica in quanto compatibile.